



Chiarimenti sull'applicazione delle norme sul pagamento del diritto fisso ai sensi dell'art. 37 della L.R. 03.12.2003 n. 20

DIRITTI FISSI AI SENSI DELL'ART. 37 lettera a)

Opere di volume non quantificabile

La cubatura complessiva fino a 330 mc. è da intendere da mc. 0 (zero) a mc. 330 per cui fanno parte di questa categoria tutte le strutture per le quali non è quantificabile il volume (muri di sostegno, condotte sotterranee, balconi in aggetto, sostituzione di solai, opere di miglioramento strutturale in genere, antenne, etc.). A tali interventi va applicato pertanto il diritto fisso minimo di 50 €.

Progetti che prevedono adeguamento strutturale

Il volume da considerare per tali progetti è quello complessivo definito con la Circolare Assessoriale n. 9 del 7.01.2004 in quanto l'intervento è rivolto all'intera struttura dell'edificio.

Progetti di sopraelevazione di edifici esistenti

Il diritto fisso da applicare è quello relativo alla sola volumetria corrispondente alla sopraelevazione tranne che il progetto di sopraelevazione non preveda anche interventi di adeguamento alle strutture sottostanti. In tal caso è da ricondurre ad intervento di adeguamento strutturale e la volumetria da prendere in considerazione è quella dell'intero edificio.

Progetti muniti di giunto tecnico

Le opere che per esigenze strutturali hanno la necessità di realizzare giunti tecnici sono da considerare come unico organismo strutturale purché realizzino un'unica funzionalità strutturale (es. capannoni industriali con uno o più giunti tecnici).

Progetti relativi ad interventi di lottizzazione

Nel caso di lottizzazione che prevedono la realizzazione di diverse strutture indipendenti fra di loro dovrà essere corrisposto un diritto fisso corrispondente alla sommatoria dei diritti relativi ad ogni singolo intervento, con la precisazione che per gli eventuali corpi accessori e pertinenze si applicherà il punto a5) nel caso ricorrano gli estremi.

Parere di ammissibilità e sussistenza di opere realizzate abusivamente

Tali opere sono da considerare alla stessa stregua dei progetti di nuove opere per cui il diritto fisso deve essere corrisposto nella misura corrispondente alla relativa volumetria.

Progetti relativi a Cooperative Edilizie

Rientrano nella categoria dei "privati" e pertanto soggetti al pagamento degli oneri di cui all'art. 37 della L.R. 3.12.2003 n. 20 anche le Cooperative edilizie ancorché fruente dei benefici finanziari a carico del bilancio della Regione o dello Stato.

DIRITTO FISSO AI SENSI DELL'ART. 37 lettera b)

Rilascio di attestazioni o certificazioni varie

Rientrano in questa categoria tutte le attestazioni o certificazioni che gli Uffici rilasciano per i compiti istituzionali. Il diritto fisso tuttavia è dovuto se il rilascio è effettuato nel termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta.

DIRITTO FISSO AI SENSI DELL'ART. 37 lettera c)

Consultazioni degli atti d'archivio

Si rimanda a quanto riportato nella Circolare n. 9 del 07.01.2004 (consultabile in questo sito).

All'atto della presentazione di cui all'art. 17 della L. 64/74, il progettista deve produrre un elaborato schematico di calcolo della cubatura, corredato da planimetria della sagoma di ciascun piano e rispettive altezze, relativamente ad ogni organismo strutturale indipendente.

Art. 37.

Attività degli uffici del Genio civile

1. Per le attività d'istituto che gli uffici del Genio civile della Regione espletano in favore dei privati, sono istituiti, con oneri a carico di questi ultimi, i seguenti diritti fissi:

a) per il parere di competenza degli uffici del Genio civile, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (legge antisismica), da rilasciare nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, è imposto un diritto fisso da calcolarsi su ogni nuova pratica secondo le disposizioni che seguono:

1) cubatura urbanistica complessiva fino a 330 mc., E 50,00;

2) cubatura urbanistica complessiva oltre 330 mc. e fino a 700 mc., E 100,00;

3) cubatura urbanistica complessiva oltre 700 mc. e fino a 1.500 mc., E 200,00;

4) cubatura urbanistica complessiva oltre 1.500 mc. in un unico organismo strutturale, E 300,00;

5) per ogni organismo strutturale aggiuntivo ai 1.500 mc. ed eccedente i 700 mc., E 150,00.

Per le varianti ai pareri l'importo è pari al 50 per cento di quanto dovuto per le nuove costruzioni;

b) per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie, da effettuare nel termine di 7 giorni, E 10,00;

c) per la consultazione d'archivio dopo 36 mesi dalla prima presentazione all'ufficio, E 15,00.

2. Con successivo decreto, emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono determinate le modalità di versamento degli importi di cui al comma 1 in entrata nel bilancio della Regione siciliana.